

Informativa n°01/2025

Settore HR (Gestione delle risorse umane)

LEGGE DI BILANCIO 2025 e COLLEGATO LAVORO: PUNTI SALIENTI

Contatti:
Studio Castrignanò- Consulenze e Finanza Strategica - Tel. 0872.714647
Via Rocco Carabba snc - Zona Industriale 66034 Lanciano (CH)

Decontribuzione Sud	La Legge di Bilancio 2025 introduce un nuovo sgravio contributivo per le imprese che occupano lavoratori nel mezzogiorno: • esenzione parziale dei contributi previdenziali pari al 25% (massimo 145,00 euro su base mensile per 12 mensilità) in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato nel 2024 • esenzione parziale dei contributi previdenziali pari al 20% (massimo 125,00 euro su base mensile per 12 mensilità) in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato nel 2025 Tali percentuali di esonero vengono previste con un décalage fino al 2029. Resta sotteso il possesso del DURC regolare ed il rispetto degli obblighi di assunzione dei disabile da parte dell'azienda utilizzatrice. Tale agevolazione contributiva è confermata per le microimprese e piccole e medie imprese. Invece per i datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di microimpresa o di piccola e media impresa: il riconoscimento dell'esonero è subordinato alla condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale, rispetto all'anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato; l'efficacia dell'esonero è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione.
Super deduzione nuove assunzioni	La Legge di Bilancio 2025 dispone per il triennio 2025/2027 la proroga della super-deduzione per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato. Ricordiamo che l'agevolazione consiste in una maggiorazione del costo ammesso in deduzione, ai fini della determinazione del reddito imponibile d'impresa.
Fringe benefit e Welfare Aziendale	Le misure legate ai fringe benefit e al welfare aziendale sono state riconfermate. In particolare, per i dipendenti che usufruiscono di fringe benefit (come le auto aziendali, buoni pasto, ecc.), è prorogato l'aumento delle soglie di esenzione fiscale, con vantaggi per i dipendenti e per i datori di lavoro, nelle seguenti misure: • soglia elevata da 258,23 euro a 1.000 euro, per tutti i dipendenti; • soglia elevata da 258,23 euro a 2.000 euro, per i dipendenti con figli fiscalmente a carico. Rientrano anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche acqua, elettricità e gas, nonché delle spese per l'affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. In particolare cambia la modalità di calcolo del fringe benefit relativo alle auto di nuova immatricolazione. ***A tale argomento dedicheremo un apposito approfondimento.***
Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato	Si prevede che per i premi e le somme erogati nel triennio 2025/2027, l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale sui premi di risultato, venga ridotta dal 10% al 5%. Tale agevolazione sottende la condizione che le somme siano corrisposte in esecuzione di contratti aziendali o territoriali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Contatti:
Studio Castrignanò- Consulenze e Finanza Strategica - Tel. 0872.714647
Via Rocco Carabba snc - Zona Industriale 66034 Lanciano (CH)

Congedo parentale	Viene resa strutturale l'elevazione all'80% della retribuzione dell'indennità di congedo parentale per 3 mesi entro il sesto anno di vita del bambino, per le lavoratrici e i lavoratori che terminano il congedo di maternità o paternità dopo il 31.12.2024.
Lavoratrici madri	Dall'anno 2025 trova applicazione un parziale esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali (IVS) a carico delle lavoratrici madri: • le lavoratrici devono essere madri di due o più figli, e l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.
Riduzione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF	A decorrere dal periodo d'imposta 2025, l'articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF rimane fissata: al 23% fino a 28.000 euro; al 35% oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro; al 43% oltre 50.000 euro.
Trattamento integrativo della retribuzione	Le somme riconosciute a titolo di "trattamento integrativo della retribuzione", per i titolari di redditi di lavoro dipendente, verranno riconosciute solo in presenza di un reddito complessivo annuo non superiore a 15.000 euro *e su richiesta del dipendente.*
Modifiche alla riduzione del c.d. "cuneo fiscale"	La Legge di Bilancio 2025 introduce un "bonus fiscale" che spetta ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, ed una **Ulteriore detrazione** spettante ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo compreso tra 20.000,01 e 40.000 euro. Queste due misure saranno riconosciute in via automatica dai sostituti d'imposta all'atto dell'erogazione delle retribuzioni.
Modifiche per le detrazioni IRPEF per carichi di famiglia	Sono previste*:* • l'abolizione delle detrazioni per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili; • l'abolizione delle detrazioni per altri familiari a carico diversi dagli ascendenti conviventi.
Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per le imprese	Modificando l'art. 51 co. 5 del TUIR, viene introdotto l'obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili per la non concorrenza al reddito delle spese relative alle trasferte dei dipendenti: • vitto; • alloggio; • viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente Le spese devono quindi essere pagate mediante: • versamento bancario o postale; • altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 9.7.97 n. 241 (quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto anche ai fini della **deducibilità dal reddito d'impresa e dall'IRAP** delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante i suddetti autoservizi pubblici (taxi o noleggio con conducente), sostenute per le trasferte dei dipendenti.
Periodo di prova nei contratti a termine	Il contratto di lavoro a tempo determinato prevede un periodo di prova la cui durata è disciplinata dalle seguenti disposizioni. Calcolo della durata: • il periodo di prova non potrà eccedere un giorno di effettiva prestazione lavorativa per ogni quindici giorni di calendario, a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro Limiti di durata: • contratti fino a 6 mesi: la durata minima del periodo di prova è fissata in due giorni, mentre quella massima non potrà superare quindici giorni

Contatti:
Studio Castrignanò- Consulenze e Finanza Strategica - Tel. 0872.714647
Via Rocco Carabba snc - Zona Industriale 66034 Lanciano (CH)

	• contratti superiori a 6 mesi e inferiori a 12 mesi: il periodo di prova non potrà superare trenta giorni • contratti di durata pari o superiore a 12 mesi: si applicano le disposizioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i contratti a tempo indeterminato Clausola di favore: • qualora la contrattazione collettiva preveda una durata del periodo di prova inferiore a quella sopra indicata, si applicherà la disposizione più favorevole per il lavoratore.
Dimissioni per assenza ingiustificata	In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto CCNL applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intenderà risolto per volontà del lavoratore, quindi per dimissioni volontarie.

Lo studio resta a disposizione per ogni tipologia di informazione o approfondimento inerente.

Contatti:
Studio Castrignanò- Consulenze e Finanza Strategica - Tel. 0872.714647
Via Rocco Carabba snc - Zona Industriale 66034 Lanciano (CH)